

FATTI DI CAUSA

1. — Con contratto-quadro di factoring del 24.5.2006, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sottoscrissero un contratto-quadro di factoring, preordinato alla gestione e alla cessione di crediti d'impresa, strutturato secondo lo schema della cessione pro-solvendo ai sensi della legge 52/1991, con la cessione al factor della titolarità di crediti presenti e futuri, a fronte dei quali l'Istituto era autorizzato a erogare anticipazioni sul corrispettivo nominale, previa deduzione di commissioni e interessi. In attuazione di tale programma negoziale, tra il 2010 e il 2011, [REDACTED] operò la cessione a [REDACTED] di un rilevante portafoglio di crediti futuri vantati nei confronti dei debitori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] i quali accettarono la cessione.

1.1. — Successivamente, in data 13.11.2012, [REDACTED] informò [REDACTED] e i debitori ceduti di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale su domanda del 31.10.2012 e di essere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, con provvedimento ex art. 169 bis l. fall. del 12.11.2012, a sciogliersi dai contratti «in essere con [REDACTED] che prevedono che ancora devono essere riscossi dai debitori ceduti somme pari a € 2.200.000,00», invitando perciò i debitori ceduti ad eseguire il pagamento nei propri confronti; i debitori così fecero, nonostante [REDACTED] li avesse diffidati in data 22.11.2012 ad eseguire i pagamenti a proprio favore.

1.2. — [REDACTED] convenne dinanzi al Tribunale di Milano i debitori ceduti, chiedendo l'accertamento della propria titolarità esclusiva dei crediti e la loro condanna al pagamento in proprio favore. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarò inammissibile la domanda di [REDACTED] interpretandola come impugnazione del provvedimento ex art. 169 bis l. fall. del Tribunale di Arezzo, ritenuto invece soggetto a reclamo ex art. 26 l.fall. La decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4798/2019.



1.3. — Frattanto, ██████ propose ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento ex art. 169-bis l. fall., che venne dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 6243 del 2018, per difetto dei requisiti di decisorietà e definitività, con l'ulteriore affermazione che «Resta fermo, naturalmente, che i terzi interessati potranno contestare nella sede di cognizione ordinaria gli effetti negoziali che dalla facoltà di scioglimento esercitata dal curatore – ovvero dall'imprenditore che sua stato ammesso alla procedura di concordato preventivo -, si pretendono di far derivare sui detti contratti pendenti, facendo valere quei medesimi vizi denunciati con l'odierno ricorso che *in thesi* siano rinvenibili, nonostante il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato ovvero del tribunale, nelle condotte negoziali manifestate dal curatore o dall'imprenditore ammesso al concordato».

1.4. — Nonostante il concordato preventivo di ██████ fosse stato omologato dal Tribunale di Arezzo con decreto del 8.4.2014 – in assenza di opposizione di alcuno dei creditori, ivi compresa ██████ – sopravvenne poi, con sentenza del 4.3.2020, la dichiarazione di fallimento di ██████

1.5. — ██████ propose domanda tempestiva di ammissione al passivo del credito di € 1.363.569,72 in via chirografaria condizionale (essendo il credito suscettibile di diminuzione per possibili pagamenti da parte di clienti ceduti), a titolo di restituzione delle anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 9 del contratto di factoring (corrispettivo anticipato di crediti non ancora incassati); chiese altresì la restituzione dei pagamenti fatti da debitori ceduti alla fallita a seguito dello scioglimento del contratto di factoring ex art. 169 bis l. fall.

1.6. — Nel progetto di stato passivo il curatore, stante il contenzioso pendente tra le parti in cassazione, propose l'ammissione del credito con riserva, a titolo di indennizzo ex 169 bis l.fall. dovuto per lo scioglimento del contratto factoring, come già previsto in sede concordataria.

Il GD escluse il credito per come insinuato, in forza del principio dispositivo, stante l'insistenza di ██████ all'ammissione a titolo contrattuale, e non a titolo di indennizzo concorsuale.



1.7 — [REDACTED] propose opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., insistendo per l'ammissione del credito a titolo contrattuale restitutorio, essendo lo scioglimento del contratto operante solo per il futuro, in via condizionale e con riserva, ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano.

1.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione, osservando, tra l'altro: i) che la richiesta di ammissione al passivo con riserva non è una domanda nuova inammissibile, come eccepito dalla curatela, in quanto il creditore ha solo limitato la domanda originaria; ii) che però, pur risultando «incontestato il diritto di credito di [REDACTED] pari ad euro 1.363.569,72», l'insistenza del ricorrente per l'ammissione al passivo a titolo contrattuale preclude l'accoglimento della domanda; iii) che, infatti, con lo scioglimento ex art. 169 bis l. fall. è venuto meno il contratto, residuando un credito solo a titolo di indennità; iv) che lo scioglimento del contratto di factoring ha comportato la caducazione della disciplina legale e convenzionale, con impossibilità di fare applicazione della clausola contrattuale invocata dall'opponente; v) che l'esercizio della facoltà di scioglimento prevista dall'articolo 169 bis l. fall. (nella versione vigente *ratione temporis*) integra un *actus legitimus*, espressione del potere potestativo dell'imprenditore in crisi di rimodulare il proprio patrimonio per favorire la ristrutturazione aziendale e quindi non costituisce un inadempimento imputabile alla massa, bensì un evento previsto *ex lege* dal quale scaturisce solo un diritto di credito di natura indennitaria in capo al contraente che ne subisce gli effetti, in termini di «caducazione della disciplina legale e convenzionale» inserita nel contratto di factoring.

1.9. — Avverso detta decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, ha depositato memoria in cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 169 bis l. fall., per avere il tribunale erroneamente interpretato la portata e gli effetti dello scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall., attribuendo a tale istituto un'efficacia caducatoria retroattiva che non gli compete.

Osserva il ricorrente che: i) lo scioglimento può riguardare solo i "contratti in corso di esecuzione" (o "pendenti") alla data della domanda e, nella specie, solo il contratto-quadro poteva dirsi pendente per le cessioni future, mentre le singole operazioni di cessione per le quali [REDACTED] aveva già erogato l'intero corrispettivo dovevano ritenersi rapporti esauriti dal punto di vista della prestazione del Factor, perciò insuscettibili di scioglimento; ii) la costante giurisprudenza di legittimità (ivi compresa l'ordinanza *inter partes* n. 6243/2018) afferma che il decreto ex art. 169-bis l. fall. è un atto autorizzativo interno alla procedura, privo di natura decisoria sui diritti soggettivi, che non può travolgere diritti di credito già consolidati o eliminare l'obbligo restitutorio derivante da somme già percepite dal debitore; iii) in particolare, secondo Cass. 11524/2020 "In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione"); iv) lo scioglimento non può operare nei casi in cui una delle parti abbia già integralmente eseguito la propria prestazione principale, come asseritamente nel caso in esame; v) nel caso di specie, resterebbe in vita l'art. 9 del contratto di factoring, in base al quale «*in caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti il Fornitore, quale garante della solvenza del debitore sarà tenuto ... a restituire al factor a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo*», con conseguente diritto del factor di ottenere la restituzione di quanto versato, in caso di mancato pagamento del debitore; vi) di qui il diritto di essere ammesso al passivo



per l'incontestato credito di € 1.363.569,72, però a titolo di "restituzione", e non già di "indennizzo".

In ultima analisi, secondo il ricorrente, «che nella fattispecie in esame entrambe le parti abbiano eseguito la propria prestazione è incontestato e risulta dal fatto che il Tribunale nella pronuncia impugnata abbia dato atto dell'intervenuto trasferimento dei crediti a favore di [REDACTED] mediante la loro cessione al Factor e dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione stessa da parte dell'esponente in via anticipata per l'importo che lo stesso Tribunale evidenzia essere incontestato»; pertanto, «non operando lo scioglimento, i negozi posti in essere dalle parti continuano ad essere regolati dalla medesima disciplina pattizia che dunque non è certamente "caducata"».

3. — Il motivo è fondato e va accolto nei termini, però, che si vanno a precisare.

3.1. — Occorre a tal fine rammentare il costante orientamento di questa Corte in base al quale «in tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione» (Cass. 18019/2024, peraltro in tema di contratto di anticipazione su crediti in corso di esecuzione alla data di apertura della procedura di concordato preventivo; conf. Cass. 27763/2024, 16532/2022, 14361/2021, 4176/2016).

3.2. — Nel caso di specie, [REDACTED] aveva già promosso contro [REDACTED] e i debitori ceduti, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della prima, un giudizio avente ad oggetto proprio l'efficacia dello scioglimento



del contratto ex art. 169 bis l. fall.; giudizio che in primo grado aveva già registrato la declaratoria di inammissibilità della domanda, giusta sentenza del 1.6.2017 del Tribunale di Milano, poi confermata dalla sentenza del 3.12.2019 della Corte d'Appello di Milano, contro la quale la stessa ████████ ha promosso il giudizio per cassazione che è stato definito nella medesima udienza camerale in cui è stato trattato il presente ricorso.

3.3. — Date queste basi, il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva, ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.; è infatti in base alla decisione resa in quel giudizio, preventivamente instaurato, che andrà chiarito il titolo – contrattuale o indennitario – dell'insinuazione al passivo oggetto del presente giudizio.

4. — Segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.

Il Presidente

